



COMUNE DI TRAPPETO

Città Metropolitana di Palermo

REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE

CAPO I° ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE

ART.1

ORGANIZZAZIONE

1. L' Avvocatura Comunale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune secondo le norme contenute nel presente regolamento.
2. L' Avvocatura Comunale è organizzata in struttura autonoma secondo il modello organizzativo dell'Ente, nel rispetto dell'autonomia professionale voluta dalle forense (Legge n. 247 /2012).
3. Nell'ambito delle proprie competenze, pertanto, l'attività dell' Avvocatura è informata ai principi di autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali e burocratici, dai quali non può subire condizionamenti. Gli Avvocati esercitano le funzioni loro proprie con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo e agli stessi non possono essere affidate attività di mera gestione amministrativa.
4. Gli Avvocati non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica. Determinano autonomamente la trattazione degli affari contenziosi e consultivi e riferiscono periodicamente al Sindaco sull'attività svolta dall'Avvocatura presentando apposite relazioni e segnalando le eventuali carenze regolamentari e statutarie nonché i problemi interpretativi che sorgono nel corso dell'attività di istituto.
5. L'Amministrazione comunale promuove l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da autonomia, alta professionalità, competenza e responsabilità anche esterna, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguato alla specificità del ruolo professionale.
6. Gli addetti dell'Avvocatura Comunale abilitati ad esercitare la professione legale sono iscritti all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, con oneri finanziari a carico dell'Amministrazione comunale. All'uopo la quota annuale di iscrizione agli Albi professionali degli avvocati facenti parte dell'Avvocatura Comunale, iscritti all'Albo Speciale, è corrisposta da parte dell'Ente, essendo l'iscrizione all'Albo presupposto essenziale per lo svolgimento dell'attività professionale nell'esclusivo interesse dell'Ente.
7. Gli Avvocati facenti parte dell'Avvocatura Comunale, iscritti all'Albo Speciale, sono come per legge coperti da polizza assicurativa per la responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività forense e per la consulenza legale prestata; essendo questa obbligo di legge per lo svolgimento della professione forense è a carico dell'Ente.
8. Gli Avvocati addetti all'Avvocatura Comunale sono tenuti al rispetto delle norme di condotta e deontologia professionale, nonché di ogni altra disposizione dell'Ordine professionale. Oltre a tali obblighi sono tenuti al rispetto delle norme di organizzazione dell'Ente e delle linee programmatiche alle quali raccordano la propria attività concorrendo in via strumentale al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti. Sono tenuti inoltre al rispetto delle norme finanziarie e contabili inerenti l'ordinamento degli enti locali. Alla stessa è preposto un Dirigente Avvocato iscritto all'Albo, che ne è responsabile con funzioni di coordinamento, quale Avvocato Coordinatore.

9. L'Avvocatura Comunale è supportata da adeguato personale amministrativo di supporto, gestito dall' Avvocato Comunale, che assicura direttamente piena collaborazione con specifiche funzioni quali, in forma esemplificativa ma non esaustiva:

a) riceve tutti gli atti notificati al Comune e trasmessi per competenza all'Ufficio di Avvocatura; b) si occupa della tenuta del protocollo e dell'archivio di tutti gli atti dell'ufficio; c) cura la fascicolazione dei giudizi pendenti; d) cura la corrispondenza informativa con gli uffici competenti; e) cura i rapporti con il broker e le assicurazioni per le richieste di risarcimento danni; f) è responsabile della tenuta e della spedizione dei documenti che riguardano l'avvocatura; g) richiede e riceve dalle strutture interessate le relazioni istruttorie e tutti i documenti relativi al contenzioso; h) predispone gli atti di impegno e liquidazione di competenza del servizio, nonché le proposte di delibera connesse all'attività dell'avvocatura; i) è responsabile della tenuta e della spedizione dei documenti che riguardano l' Avvocatura.

10. La dotazione strumentale dell'Avvocatura Comunale è assicurata in base alla capacità e disponibilità finanziaria dell'Ente, in ogni caso, deve garantire all'Ufficio legale efficacia, modernità e competitività al fine di assicurare nel miglior modo possibile l'esercizio delle sue funzioni.

ART.2 COMPETENZE

1. L' Avvocatura Comunale cura in via esclusiva la gestione delle controversie giudiziali tramite l'assistenza, rappresentanza e difesa dell'Ente nelle cause attive e passive dinanzi a tutte le giurisdizioni civili e amministrative di qualunque grado e sede. Assiste e rappresenta l'Ente anche nel processo penale ai fini della costituzione di parte civile. Cura altresì la gestione delle controversie stragiudiziali e delle procedure arbitrali.

2. Sono fatte salve le deroghe stabilite *ex lege* per la rappresentanza dell'Ente senza patrocinio in materia tributaria avanti alle Commissioni Provinciali e Regionali, al Giudice del lavoro limitatamente al 1° grado ed in materia di sanzioni amministrative per violazione del codice della Strada avanti al Giudice di Pace. Tale attività può essere svolta, pertanto, anche dai dirigenti preposti agli uffici interessati.

3. Qualora ne ravvisi la necessità, l'Avvocato incaricato a tutelare in fase giudiziale ed extragiudiziale, gli interessi dell'Ente, previa indicazione espressa del dirigente del settore interessato alla vertenza, può nominare periti di parte, quali esperti scelti in via prioritaria tra i dipendenti comunali dotati della competenza necessaria.

ART.3 ALTRE COMPETENZE

1. Oltre alle competenze di cui all'art. 2 l'Avvocatura Comunale fornisce al Sindaco, alla Giunta Comunale, pareri legali su questioni di puro diritto. Inoltre esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi, predispone transazioni giudiziali e stragiudiziali d'intesa con le strutture organizzative interessate per materia.

2. La funzione consultiva costituisce una forma di assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale e difesa del Comune in giudizio; essa assicura la collaborazione con gli organi elettivi e gli uffici del Comune al fine della soluzione di questioni tecnico-giuridiche e interpretative delle norme legislative, statutarie e regolamentari idonea a indirizzare preventivamente lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano della legalità e correttezza in qualsiasi materia di competenza del Comune.

3. I pareri vengono richiesti all' Avvocatura Comunale in forma scritta dal Responsabile di settore interessato, previo concerto con il Segretario Generale, in vista di possibili contenziosi o al fine di

evitarli. La richiesta dovrà contenere il quesito sottoposto, relazione in ordine ai fatti con la documentazione utile di supporto, nonché il termine entro il quale si rende necessario.

Il parere sarà reso di norma entro trenta giorni dalla richiesta, salvo termine più breve per motivate ragioni di urgenza non dipendenti da ritardi da parte del Responsabile del settore, o più lunghi per ragioni di particolare complessità della richiesta.

4. Oltre all'attività giudiziale e di consulenza l'Avvocatura: a) provvede a suggerire l'adozione di provvedimenti o collaborare nella stesura del testo di risposta a reclami, esposti, diffide, e altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite; b) partecipa a gruppi di studio nominati dal Sindaco o dal Segretario Generale per fornire supporto legale in qualsiasi materia; e) partecipa, ove necessario, alle riunioni indette dal Sindaco, dal Segretario Generale e dai singoli Responsabile per fornire supporto legale in qualsiasi materia e in particolare nei casi in cui siano in discussione argomenti oggetto di contenzioso.

ART.4

DOVERE DI COLLABORAZIONE

1. In tutti i casi nei quali l'Ente è chiamato o conviene in giudizio altro soggetto, ovvero debba definire in via stragiudiziale la lite insorta, il dirigente del settore interessato trasmette all'Avvocatura tutta la documentazione necessaria disponibile ed idonea relazione espositiva dell'attività amministrativa svolta, prendendo precisa posizione sulle doglianze, anche con la formulazione di proposta di acquiescenza alle ragioni della controparte. In tale fase potrà essere resa la consulenza di cui all' art. 2 commi 1 e 2, nello spirito di collaborazione con gli organi politici e la struttura comunale.

2. Gli atti, la documentazione e le relazioni previste nel comma precedente devono pervenire all'Avvocatura nei tempi dalla stessa indicati, in ogni caso in tempo utile per la valida e tempestiva difesa dell'Ente in giudizio e/o nella lite insorta, comunque entro e non oltre giorni tre (lavorativi) dalla richiesta.

3. Nel caso di procedimenti speciali e cautelari caratterizzati da tempi di costituzione ristretti, l'attività prevista dai commi precedenti viene svolta con particolare celerità, ovvero nel termine breve di ore 24 o su richiesta anche verbale dell'Ufficio Legale.

4. Le violazioni al dovere di collaborazione nei confronti dell'Avvocatura, vanno da questa prontamente segnalate al Sindaco e al Segretario Generale, ai quali compete effettuare gli opportuni accertamenti e assumere le conseguenti iniziative.

5. Pervenuta la documentazione l'Avvocatura provvede all'apertura della posizione legale, con il successivo compimento dell'attività di difesa, avvalendosi, nel caso di giudizio pendente avanti a Giudice territorialmente diverso, dell'attività di domiciliatura, fatte salve le innovazioni in materia di processo telematico.

ART.5

RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

1. L'azione e la costituzione in giudizio, le transazioni, le conciliazioni e gli arbitrati sono autorizzati dalla Giunta Comunale che, a tal fine, assegna la trattazione dell'affare contenzioso all'Avvocatura Comunale.

2. La proposta di deliberazione è sottoscritta dal dirigente competente del centro di responsabilità. L'Avvocato Comunale ha cura di predisporre l'atto, ove necessario e sottoporlo per la firma al predetto dirigente, in tutti i casi di estrema complessità.

3. Gli Avvocati esercitano le loro funzioni innanzi alle autorità giudiziarie secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio, ai sensi dell'art. 84 c.p.c.

4. Il mandato *ad litem* per l'assunzione del patrocinio legale del Comune, affinché lo rappresenti e difenda in tutte le cause, promosse o da promuovere, sia come attore che come convenuto, ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale ed in tutti i gradi di giudizio, in ogni

fase del procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, anche di appello, dinanzi alle autorità competenti ed ai collegi arbitrali, è conferito dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Sindaco o dall'Assessore anziano. Tali compiti vengono svolti dai componenti dell'Ufficio Legale con l'autonomia caratterizzante la professione forense.

ART.6 METODO DI LAVORO

1. La specificità dei compiti attribuiti agli Avvocati degli Enti Pubblici, non assimilabili a quelli di altri uffici, determina l'assunzione di un metodo di lavoro volto a eliminare, per quanto possibile, forme burocratiche in favore dell'autonomia di giudizio e di lavoro; ciò in quanto l'attività che i singoli legali compiono non si esaurisce nel disbrigo di pratiche o nel semplice studio di questioni legali ma comporta una serie di operazioni materiali e intellettuali che sono ascrivibili alla loro responsabilità e che si svolgono non solo all'interno ma anche all'esterno dell'ufficio.
2. Al fine di consentire la piena autonomia organizzativa e in ragione della peculiarità dell'attività professionale dell'Avvocatura, che si esplica anche al di fuori della sede comunale e in orari anche diversi da quelli stabiliti per i dipendenti comunali, la prestazione di lavoro degli avvocati è svolta senza vincolo di orario, pertanto è svincolata dall'obbligo di contabilizzazione oraria a mezzo badge elettronico, utilizzando ove più conveniente il lavoro agile secondo le disposizioni di legge o contratto vigente. Stante la particolarità dello status dei dipendenti Avvocati e l'autonomia rispetto all'apparato amministrativo di cui godono la valutazione dell'Avvocato è distinta e separata rispetto a quella dei dipendenti amministrativi dell'Ente.

ART.7 INCARICHI ESTERNI

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio del Comune possono essere conferiti dal Sindaco, previa autorizzazione dalla Giunta Comunale, ad Avvocati esterni, in ragione della particolare complessità della controversia o dell'eccessivo carico di lavoro dell'Avvocatura Comunale e comunque di ogni altra situazione eccezionale congruamente motivata che renda difficoltosa la gestione della pratica da parte dell'Ufficio Legale. Il mandato potrà essere conferito sia in via esclusiva, sia unitamente ad un avvocato interno, con delega congiunta o disgiunta.

ART.8 DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. e in virtù del segreto professionale previsto dall'ordinamento al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e parte difesa, sono sottratti al diritto di accesso gli atti e gli scritti difensivi, le consulenze tecniche nonché la corrispondenza relativa ai suddetti atti.
2. I pareri resi dai legali, sia esterni che interni, non sono accessibili solo nel caso in cui sia in atto, alla data di richiesta di accesso, un procedimento contenzioso, anche in fase stragiudiziale, oppure allorché si sia in presenza dell'inizio di tipiche attività precontenziose e non si tratti di un procedimento amministrativo.
3. Si fa, in materia, ulteriore rinvio alle disposizioni di cui al D. Lvo del 30/6/2003 n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", per quanto concerne la tenuta, conservazione e il trattamento dei dati presso il Servizio Avvocatura.

CAPO II° RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE E COMPENSI DELL' AVVOCATO COMUNALE

ART.9 RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE

1. Dell'avvocatura comunale fanno parte di norma i dipendenti comunali inquadrati nella categoria giuridica "D" – **Area dei Funzionari e dell'elevata Qualificazione** - secondo il C.C.N.L. Funzioni Locali 2019/2021, relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto "Regioni – Autonomie Locali", abilitati ad esercitare la professione legale e assegnati in via esclusiva all'Ufficio con provvedimento formale, individuati anche a seguito di contratti individuali ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 311/2004, oltre al personale amministrativo di supporto.
2. In conformità alle disposizioni contrattuali vigenti può derogarsi a tale inquadramento, ove sussistano professionalità interne in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati e dell'elenco annesso degli avvocati di enti pubblici.
3. I dipendenti professionisti devono essere iscritti all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Palermo, a sensi dell'art. 23, della legge 31.12.2012 n.247. Gli oneri finanziari relativi all'iscrizione sono a carico dell'Amministrazione comunale.
4. I compensi professionali, spettanti a norma dell'articolo 27 del CCNL del comparto regioni-autonomie locali siglato in data 14.09.2000 sono stabiliti e corrisposti come disciplinato negli articoli sotto riportati

ART.10

COMPENSI PROFESSIONALI

1. Agli Avvocati appartenenti all'Avvocatura Comunale vengono corrisposti i compensi professionali, in conformità all'art. 27 del C.C.N.L. - Comparto Enti Locali sottoscritto il 14.9.2000, secondo cui *"Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578, nonché dell'art. 9 della Legge 114/2014 "Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici"*.
2. I compensi vanno devoluti nei seguenti casi:
 - a) sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con liquidazione giudiziale delle competenze di giudizio a carico della controparte soccombente;
 - b) sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio, ove le domande e/o le eccezioni dell'ente siano state totalmente o parzialmente accolte. In caso di compensazione parziale, la liquidazione delle spese in favore dei legali dell'Ente, avviene nella medesima misura percentuale stabilita dal giudice.
3. Per "sentenza favorevole all'Ente" si intendono tutti i provvedimenti giudiziali, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione e simili atti) pronunciati da qualunque autorità (giudice civile, penale, amministrativo, tributario, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica, e altre) investita di poteri decisori idonei a definire la vertenza in via definitiva nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'ente, quando sia parte attrice o sono accolte le eccezioni e/o deduzioni dell'ente quando sia parte convenuta, venendo in tal modo conseguito il risultato voluto in relazione allo stato della vertenza.
4. Sono da considerarsi favorevoli i provvedimenti giudiziari che, pronunciando o meno nel merito della controversia, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Amministrazione, anche per inammissibilità, improcedibilità, estinzione del giudizio, perenzione, difetto di legittimazione ad agire, carenza di interesse, cessazione della materia del contendere ed altre formule analoghe.
5. Ai fini del presente articolo le ordinanze del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari del giudizio in senso favorevole all'ente, sono equiparate alle sentenze favorevoli e costituiscono titolo al compenso professionale, sempre che non vengano annullate dal giudice d'appello. Resta inteso che si procederà alla liquidazione all'esito positivo del gravame.

6. I compensi professionali, nel caso di pronuncia che li ponga in tutto o in parte a carico della controparte soccombente, sono corrisposti in favore degli Avvocati dell'Ente in misura pari all'importo liquidato dall'Autorità Giudiziaria, previo recupero dalla parte soccombente ed ad esclusione delle sole spese vive sostenute dall'Ente per il recupero, a cui spetta il rimborso.
7. I compensi professionali, nei casi di compensazione totale o parziale degli stessi, sono corrisposti ai minimi della vigente tariffa professionale e sono a carico del Comune, nei limiti del trattamento tabellare annuo del dipendente, non essendo riferibile il parametro dell'anno 2013, epoca in cui non vi era l'Avvocatura.
8. Nessun compenso sarà corrisposto per le prestazioni professionali svolte in ambito stragiudiziale *ante causam*, ad eccezione degli importi versati da terzi (compagnie assicurative, privati, ecc.) a titolo di "spese legali".
9. I compensi professionali da corrispondere agli avvocati interni costituiscono parte della retribuzione e non trattamento accessorio non avendo valenza incentivante in quanto con gli stessi non si mira ad aumentare la produttività del personale dell'Avvocatura interna bensì a compensare il lavoro svolto, essi pertanto sono soggetti alle contribuzioni previdenziali e assistenziali del personale dipendente e sono pensionabili (cfr. Corte dei Conti Sez. Riunite n. 51/2011, Corte dei Conti Sez. Liguria n. 86/2013; Corte dei Conti Sez. Abruzzo n.187/20158, Corte dei Conti Sez. Piemonte n.20/2018).
10. I compensi di cui al presente regolamento sono corrisposti nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 9 L. n. 114/2014, di conversione del D.L. 90/2014 ed i compensi si intendono al netto degli oneri riflessi e l'IRAP è a carico dell'Ente di appartenenza. Il trattamento economico complessivo degli avvocati interni è determinato al lordo di tutti gli oneri ed è costituito anche dai compensi professionali.
11. Il fondo per la corresponsione dei compensi professionali di cui al secondo comma del presente articolo è costituito mediante istituzione di apposito capitolo di bilancio secondo l'importo indicato dall'Amministrazione Comunale e determinato applicando i criteri previsti dal comma 2 del presente articolo.
12. Il predetto fondo è escluso dai limiti previsti dalla normativa di contabilità pubblica per la retribuzione del salario accessorio.

ART.11

LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

1. Per la quantificazione delle competenze che sono poste a carico dell'Ente si fa riferimento alle tariffe professionali minime vigenti al momento in cui il diritto alla corresponsione in favore dell'Avvocato si è maturato.
2. La liquidazione a favore dell'avvocato interno ha luogo con determinazione del dirigente responsabile del Settore Personale, su proposta del Segretario Generale nella sua qualità di Responsabile dello Staff.
3. A tale scopo l'Avvocato patrocinatore dovrà trasmettere, per ogni singola vertenza conclusa, la relativa notula analitica redatta in conformità ai criteri stabiliti dal presente regolamento con allegata copia del provvedimento favorevole. Il Responsabile del Settore preposto liquiderà i compensi con cadenza trimestrale seguendo un criterio di cassa.

ART.12

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme di cui ai C.C.N.L. di categoria in vigore, alla Legge Forense, alla Legge 114/2014, al Codice Deontologico per la Professione di Avvocato.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno quindicesimo dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.